



Repubblica di San Marino

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI;
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE
DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA
SCIENTIFICA

Riferimento, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma della Legge 24 maggio 1995 n. 72, sui provvedimenti adottati a seguito dell'approvazione dell'Istanza d'Arengo, presentata da cittadini sammarinesi perché sia tutelato il diritto di libertà religiosa

**Estratto del processo verbale della seduta del 9 marzo 2012 della
I^a Commissione Consiliare Permanente**

RIFERISCE IN MERITO IL SEGRETARIO DI STATO PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA ROMEO MORRI

“Quella odierna è un'occasione importante per riflettere sul tema della libertà religiosa, argomento certamente inconsueto in una sede politico istituzionale.

Il tema è vastissimo e di estrema complessità ed importanza in quanto può essere preso in considerazione da diversi punti di vista: teologico, filosofico, confessionale e politico, con riferimento alla libertà che lo Stato deve lasciare ai propri cittadini in tema di credenza religiosa.

Il tema della libertà religiosa comprende due dimensioni, una individuale ed una collettiva con i diritti connessi. Per intenderci, considerato che la libertà religiosa non è citata nella Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese, Legge 8 Luglio 1974, n.59, possiamo fare riferimento a due articoli della Costituzione Italiana.

L'articolo n. 19 tutela la libertà religiosa come diritto individuale anche se può esprimersi in forma associativa. Non è un diritto del cittadino ma della persona umana che riguarda la professione della fede religiosa, come libertà di seguire in coscienza quei principi religiosi che si ritengono preferibili nell'indipendenza da condizionamenti esterni.

L'articolo n. 8.1 tutela invece la libertà religiosa collettiva delle confessioni.

Il problema, come sappiamo, si pone in particolare nei casi delle sette così come dell'obiezione di coscienza.

Per quanto riguarda il nostro Stato, San Marino è la Repubblica che fonda le sue radici sia sulla libertà sia sulla tradizione, due termini che parrebbero antitetici rispetto al tema trattato proprio perché è l'unico esempio al mondo di Repubblica fondata da un Santo.

Eppure è proprio sulla base di questa fede nella libertà - che è un nostro caposaldo irrinunciabile - che anche la libertà religiosa è perfettamente contemplata,

Basti pensare che perfino il giuramento sui Sacri Vangeli può essere sostituito dai neo Consiglieri eletti dal giuramento sull'onore.

Non solo, ma tutte le confessioni religiose hanno piena cittadinanza e possono essere liberamente professate sul nostro territorio.

Cito l'esempio dei Testimoni di Geova che hanno, ormai da diversi anni, un tempio a San Marino per le loro celebrazioni religiose.

Il 7 gennaio scorso, in occasione di un'importante festività, è stata data la possibilità ai cattolici di rito orientale greco ortodosso di celebrare nella Chiesa dei Cappuccini la loro funzione religiosa, e questo in favore delle comunità straniere impiegate sul nostro territorio, quali badante, infermieri e lavoratori stagionali.



Repubblica di San Marino

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI;
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE
DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA
SCIENTIFICA

Non so se ci sarà mai la possibilità di costruire in territorio moschee, sinagoghe, templi induisti e confuciani anche perché non credo ci siano comunità religiose così vaste.

Ma ad ogni modo la possibilità non è certo preclusa così come esiste la piena libertà per ciascuno dei nostri cittadini di professare la religione in cui crede.

Per questo motivo l'orientamento del governo di fronte all'istanza è stata di accoglimento e questo è indubbiamente un segno di grande civiltà".